



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

Allegato n. 3

Ufficio del Registro delle Imprese

ATTO DI DIFFIDA
AGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI INDICATI NELL'ELENCO ALLEGATO N. 1.

OGGETTO: DIFFIDA A ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO CAMERALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA n. 89 dell'11/11/2022.

Spett.le imprenditore,

il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. articolo 5, comma 1 del Decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento, risulta che la S.V. titolare dell'impresa individuata nell'elenco Allegato n. 1, non abbia provveduto a comunicare all'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Calabria il proprio domicilio digitale. La Camera di Commercio ha, pertanto, avviato il procedimento di assegnazione d'ufficio con provvedimento amministrativo, a cui è allegata questa comunicazione

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento indicato in oggetto, **Le viene comunicata formale diffida a comunicare il nuovo domicilio digitale della Sua impresa individuale entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione di diffida nel sito istituzionale.** Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.

Scaduto inutilmente il termine sopra indicato, **la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla Sua impresa e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa prevista per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, a cui si aggiungeranno le spese di procedimento.**

In questo caso, il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa individuale:

- a) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- b) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- c) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS/CIE).

Distinti saluti.

Il Conservatore del RI
Dott.ssa Natina Crea